

Norme & Tributi

Fisco



NT+FISCO
Compensazione nei giorni festivi
 Valida la compensazione presentata alla fine dell'anno nei giorni festivi. Per la Cgt Padova è illegittimo lo

scarto dell'F24 da parte di Entrate che lo ha acquisito l'anno successivo di **Giorgio Gavelli**
 La versione integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilsole24ore.com

Niente accertamenti analitico-induttivi per chi aderisce al concordato

La circolare 18/E

La franchigia del 30% del reddito pattuito vale anche per le integrative

La decadenza non può mai verificarsi per una rettifica analitico-induttiva

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Divieto assoluto di accertamenti analitico-induttivi (si ritiene, per le sole imposte sui redditi) ai soggetti Isa, per gli anni oggetto di concordato (tema che sarà affrontato oggi nell'apertura di Speciale Telesforo che partirà proprio dal concordato). Il divieto non vale per i forfettari. La franchigia del 30% del reddito concordato, valevole in caso di indicazione di dati Isa errati, ai fini della decadenza dall'istituto, opera anche per le dichiarazioni integrative trasmesse dopo l'accesso al concordato. La circolare 18/E/2024 delle Entrate (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri) contiene alcune interpretazioni estensive rispetto alla norma volta a migliorare l'appel del contribuente.

In base all'articolo 22 del Dlg n. 13/2024 è causa di decadenza dal concordato l'accertamento di maggiori componenti positive o di minori componenti negative per un importo maggiore del 30% dei ricavi dichiarati. Occorre ricordare che l'adesione al regime non determina alcuna preclusione in ordine all'esercizio dei poteri istruttori (accessi, ispezioni e verifiche o invio di questionari). Va inoltre rilevato che, in forza dell'articolo 19 del Dlg 13/2024, i contribuenti in concordato possono fruire dei vantaggi previsti dalla normativa sugli Isa, tra cui la preclusione dagli accertamenti analitico-induttivi (i più frequenti per questi soggetti). Se si guarda infine l'articolo 34 del medesimo Dlg, si legge che, negli anni oggetto di adesione, tutti gli accertamenti reddituali sono preclusi, a meno che non si verifichi una causa di decadenza.

Mettendo insieme tutte queste norme, si giunge alla conclusione che, una volta decaduti dal concordato per uno qualsiasi dei motivi previsti dalla legge, si perdono tutti gli aspetti premiali, compresa la copertura dagli accertamenti analitico-induttivi previsti dalla disciplina Isa. Ne dovrebbe ulteriormente conseguire che se viene superata la soglia del 30% dei ricavi dichiarati anche per effetto di una rettifica analitico-induttiva la caducazione del concordato opera comunque.

Secondo la circolare 18/E, invece, la fattispecie relativa alla decadenza da accertamento non può mai verificarsi per effetto di una rettifica analitico-induttiva. Ciò significa che la franchigia del 30% vale solo nei riguardi degli accertamenti analitici (articolo 39, comma 2, del Dpr 600/1973). In sostanza, gli accertamenti analitico-induttivi non possono essere effettuati per chi aderisce al concordato.

Poiché a tale conclusione l'Agenzia giunge in ragione dell'applicazione dei benefici Isa ai soggetti che fruiscono dell'istituto, e poiché detti vantaggi non valgono per i contribuenti in regime forfettario, deve conseguentemente escludersi che la copertura in esame valga anche nei confronti di questi ultimi. Questa diversità di trattamento potrebbe essere giustificata in termini di contropartita rispetto all'impegno biennale preso dai soggetti Isa a fronte di quello solo annuale assunto dai forfettari.

Va ulteriormente rilevato che la predetta causa di decadenza relativa alle componenti accertate maggiori del 30% dei ricavi dichiarati è riferita sia agli anni oggetto di concordato



Il documento.

Publicata il 17 settembre la circolare 18/E con la quale l'agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sul concordato preventivo biennale e ha risposto ad alcuni quesiti

che a quello precedente l'accesso al regime. Con riferimento a tale ultimo periodo d'imposta, però, i benefici premiali Isa non è affatto detto che operino. Questo comporta che, limitatamente a detta annualità, la decadenza dal concordato ben potrebbe derivare anche da un accertamento analitico-induttivo da cui scaturisca un maggior reddito superiore alla suddetta soglia di legge. In sostanza, mentre la copertura è garantita (dalla circolare, non - per ora - dalla norma) nel biennio del concordato non lo è per l'anno precedente a quello di accesso.

L'altra affermazione rilevante del documento di prassi riguarda la soglia di tolleranza degli errori comunicati dal contribuente con una dichiarazione integrativa trasmessa dopo

l'adesione o quando sono indicati in dichiarazione dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta. Ipotesi quest'ultime che determinano la decadenza dal concordato. La circolare però prende "a prestito" la previsione dell'articolo 22, comma 2, lettera b), del Dlg 13/2024, in base alla quale, in caso di comunicazione dei dati Isa errati, il concordato viene meno solo se la differenza rispetto al reddito definito supera il 30%. Così, sempre secondo l'Agenzia, anche in caso di dichiarazione integrativa nonché di comunicazione in dichiarazione dei dati errati, la decadenza dal concordato si realizza solo se la differenza rispetto al reddito oggetto della proposta dell'ufficio supera il 30%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I benefici sull'accertamento non si applicano ai contribuenti in regime forfettario

Settembre 2024
 Riforma Fiscale/30

RISCOSSIONE
REVISIONE DEL SISTEMA NAZIONALE
 Guida operativa alla nuova disciplina dopo il Dlg 110/2024

IN EDICOLA DAL
17
SETTEMBRE
 CON IL SOLE 24 ORE A
10,90*€

*Oltre al prezzo del quotidiano
 Offerta valida in Italia fino al 17 Ottobre 2024
 Per trovare l'edicola più vicina vai sul sito www.24orepoint.ilsole24ore.com

OPPURE ONLINE:
offerte.ilsole24ore.com/riformafiscale1024

RIFORMA FISCALE 10 RISCOSSIONE REVISIONE DEL SISTEMA NAZIONALE

Guida operativa alla nuova disciplina dopo il Dlg 110/2024

Il testo del nuovo decreto Delegato 110/2024, in vigore dall'8 agosto, interviene in maniera rilevante su una materia complessa e delicata, che ha tre obiettivi: snellire l'attuale magazzino di debiti fiscali (attualmente ammonta a 1.200 miliardi), evitare che in futuro si crei la medesima situazione e rendere la riscossione più veloce ed efficiente, in linea con i principali Paesi europei.

La Guida del Sole 24 ORE fa l'analisi puntuale delle novità e dell'intera disciplina in vigore, evidenziando criticità e possibili soluzioni per il contribuente per mettersi in regola.

Il Sole
24 ORE

La clausola penale di un contratto non ha tassazione autonoma

Risposta a interpello

L'agenzia delle Entrate riconosce il carattere accessorio

Angelo Busani

Anche per l'agenzia delle Entrate la clausola penale non è soggetta ad autonoma tassazione con l'imposta di registro, in ragione della sua accessorietà rispetto al contratto nel quale è inserita. La tassazione del contratto in cui è presente la penale "assorbe", infatti, la rilevanza tributaria della clausola penale.

È questa l'affermazione che si legge nella risposta a interpello 185 del 18 settembre 2024 con la quale l'agenzia si conforma finalmente alle ripetute indicazioni provenienti dalla Cassazione che aveva già deciso nel senso oggi accolto dalle Entrate sia con la sentenza 30983 del 7 novembre 2023 (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'8 novembre 2023) che con la sentenza 3466/2024.

Il ragionamento che supporta la sottrazione della penale all'applicazione dell'imposta di registro si fonda sul disposto del comma 2 dell'articolo 21 del Dpr 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro), secondo il quale la pluralità delle disposizioni contenute in un dato atto genera una sola tassazione (quella afferente alla disposizione dalla quale deriva l'imposta più elevata) quando le disposizioni «derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre»; quando invece manchi questa derivazione, ciascuna clausola deve essere autonomamente tassata. Viene rilevato che la penale non è una clausola dotata di un'autonomia a sé in quanto non ha una causa "propria", distinta da quella del contratto in cui è inserita, ma ha un ruolo servente e rafforzativo, intrinseco al contratto nel quale è contenuta.

Il percorso per giungere all'orientamento oggi accolto è stato lungo e accidentato, perché è consistito in una pluridecennale e

spinosa differenza di vedute tra fisco e contribuenti, mai sopita probabilmente perché, dal lato del contribuente, non si è mai insistito più di tanto: si sta parlando infatti dell'applicazione di un'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, in quanto la penale è una clausola contrattuale sottoposta a condizione sospensiva (l'inadempimento del contraente che con la penale si intende scongiurare). Cioè un importo che consiglia in radice l'attivazione di un contenzioso e induce ad acquistarsi verso la pretesa del fisco, pur se appaia ingiusta.

L'agenzia delle Entrate aveva più volte ribadito (ad esempio, nelle risoluzioni 310388/1990 e 91/E/2004; nella nota della Dre Lombardia del 12 luglio 2013 e nella nota della Dre Lazio del 16 maggio 2016; nonché nella risposta a interpello 246/2022)

Il Fisco si allinea alle ripetute indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione

che la clausola penale avrebbe una propria individualità e, come tale, avrebbe dovuto essere tassata in quanto disposizione a se stante «avente contenuto patrimoniale». La giurisprudenza di merito ha oscillato tra le poche decisioni che hanno accolto l'opinione allora sostenuta dall'agenzia delle Entrate e le molte che l'hanno contrastata per le stesse ragioni che sono state adottate dalla Cassazione a sostegno delle sue predette decisioni del 2023 e del 2024, circa la non applicabilità dell'imposta di registro alla clausola penale.

Con la risposta 185/2024 dunque si stabilisce definitivamente che la clausola penale, essendo preordinata a sostenere l'esatto adempimento delle obbligazioni originati dal contratto nel quale è contenuta, non ha pertanto una sua autonomia, ma ha una funzione intrinseca al contratto in cui è inserita e dunque è da considerare un tutt'uno con il contratto nel quale viene pattuita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



GUARDIA DI FINANZA

Bonus edilizi e case fantasma, maxi sequestro a Como

Immobili inesistenti, lavori mai realizzati, falsificazione dei contratti di appalto e attestazioni di pagamento contraffatte. Sono operazioni quasi del tutto inesistenti quelle contestate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como, che ieri ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale laria-

no nei confronti di sette persone - sei in carcere e una ai domiciliari - nell'ambito dell'indagine denominata "Casa fantasma". L'oggetto delle presunte frodi erano i bonus edilizi, arrivati fino alla cessione di crediti totalmente fittizi, per un totale di 36,4 milioni. Sequestrati circa 28 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA